



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

Sezione A

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marina Tavassi	pres.
dott. Claudio Marangoni	giud. rel.
dott.ssa Silvia Giani	giud.

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 10474 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011 vertente

TRA

Davide BASSANI

elett. dom.to in Milano, via Washington, presso lo studio dell'avv. Norma Simone, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Rosa PONTI del foro di Varese;

- attore -

E

pagina 1 di 12



Rossano BUFFALMANO

elett. dom.to in Milano, via Visconti Venosto 7, presso lo studio dell'avv. Santi Giovanni Alessandrello, rappresentato e difeso dall'avv. Wania DELLA VIGNA del foro di Teramo;

- convenuto -

OGGETTO: diritto d'autore.

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 2.4.2014 i procuratori delle parti così concludevano:

per l'attore: In via principale: accertata la responsabilità del convenuto nella commissione dei fatti in narrativa meglio specificati, anche mediante accesso diretto sul sito, ordinare allo stesso: la rimozione di ogni contenuto ed elemento dal proprio sito web di quanto prelevato dalle pagine web create dall'attore e la rimozione dalla memoria cache dei motori di ricerca;

Sempre in via principale: condannare il convenuto al risarcimento dei danni patiti dall'attore, danni che si quantificano nella somma totale di euro 5200,00 come in narrativa meglio specificato;

In via subordinata: ove non ritenesse provato il danno come sopra specificato, condannare il convenuto ad un equo risarcimento del danno subito dall'attore;

Ordinare la pubblicazione della sentenza sia sul sito web del convenuto, sia sul sito web dell'attore, sia su almeno uno dei maggiori quotidiani a diffusione nazionale a spese del convenuto;



Condannare il convenuto alla rifusione delle spese di lite.

Con espressa riserva di ogni produzione, deduzione e richiesta anche all'esito delle avversarie deduzioni, produzioni e richieste.

Si rimette alla valutazione del Giudicante l'ingresso di consulenza tecnica d'ufficio sui fatti di causa."

Per il convenuto: "... preliminarmente rinuncia a tutte le eccezioni preliminari e di merito formulate nei precedenti scritti difensivi e che non vengono riproposte nelle conclusioni che seguono... 1. Dichiarare l'estraneità del convenuto Buffalmano Rossano al rapporto giuridico posto a fondamento della domanda e, conseguentemente, dichiarare inammissibile ed infondata la domanda per mancanza di una delle condizioni dell'azione quale l'identificazione in esso convenuto del soggetto nei cui confronti la legge conferisce il diritto azionato;

1. in ogni caso rigettare la domanda proposta da Bassani Davide nei confronti di Buffalmano Rossano siccome totalmente infondata in fatto e in diritto ovvero dichiarare, comunque, che l'opera oggetto della presente causa (glossario) non rientra nel novero di quelle che godono della tutela sul diritto d'autore;

3. da ultimo: condannare l'attore Bassani Davide al pagamento delle spese del giudizio, oltre al rimborso forfettario Iva e Cap come per legge."

FATTO E DIRITTO

1. L'attore Davide BASSANI ha dedotto di aver realizzato nel 2000 il sito web denominato www.dreamvideo.it dedicato alla produzione di video ed al *video-editing* rivolto a professionisti e appassionati del settore.

Tutti i contenuti di tale sito sono indicati in ciascuna pagina di esso come protetti dal diritto d'autore, con espressa avvertenza che nessuna parte di esso può essere riprodotta senza il consenso scritto dell'attore.

Ha contestato al convenuto Rossano BUFFALMANO, quale titolare della registrazione del sito <http://cameramentv.interfree.it>, di aver riprodotto in detto sito il glossario video pubblicato sul sito www.dreamvideo.it senza alcuna autorizzazione.

Ha riferito di aver trasmesso al predetto una diffida in data 11.12.2010 e che successivamente detti contenuti erano stati eliminati dal sito web in questione.

Ritenuta la tutelabilità di tale testo dalla normativa in tema di diritto d'autore, ha chiesto l'accertamento dell'illecita utilizzazione di esso e la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i conseguenti danni.

Si è costituito nel giudizio il convenuto BUFFALMANO, eccependo l'incompetenza del Tribunale di Milano in favore della competenza del Tribunale di Roma, ove cioè esso aveva la sua residenza (Montefino, in provincia di Teramo), e dove dunque doveva ritenersi radicato il *forum commissi delicti* ai sensi dell'art. 20 c.p.c.

Nel merito affermava che parte attrice non aveva assolto l'onere probatorio connesso alla sua effettiva qualità di autore del testo in questione - al di là della formale apposizione della dicitura *copyright* all'interno del suo sito *web* - e che in ogni caso il glossario video di cui si è contestata la riproduzione non appartiene in sé all'ambito delle opere multimediali né risulta proteggibile nei suoi contenuti sotto altri profili autoriali risultando carente del presupposto della creatività in quanto mera elencazione in ordine alfabetico di concetti noti senza alcun particolare apporto personale del suo presunto autore.

Concludeva dunque per la declaratoria di incompetenza territoriale del giudice adito e comunque per il rigetto delle domande svolte dall'attore.

2. In via preliminare deve rilevarsi che parte convenuta nel precisare le sue conclusioni finali ha espressamente rinunciato a tutte le eccezioni preliminari e di merito sollevate nei precedenti scritti difensivi, per cui la controversia deve essere affrontata nel merito delle questioni sollevate dalle parti.

3. Ritiene il Collegio che la presente causa debba essere decisa richiamando le valutazioni già espresse da questo Tribunale in relazione ad analogo causa - decisa con sentenza n. 7351/12 - promossa dal medesimo attore nei confronti di diversa parte convenuta ed attinente anch'essa alla ripresa dei contenuti dell'identico



"glossario video" la cui riproduzione è contestata all'odierno convenuto Rossano BUFFALMANO.

Gli argomenti svolti dalle parti nella presente causa risultano infatti sostanzialmente identici a quelli già sviluppati nella precedente causa.

Deve premettersi in via generale che la tutelabilità del "glossario video" pubblicato sul sito www.dreamvideo.it debba essere valutata in relazione alla forma ed ai contenuti di tale testo in relazione all'ipotesi di cui al n. 1 dell'art. 2 L.A. - e non sotto il profilo delle opere multimediali, posto che tale testo non associa in sé alcuna ulteriore modalità di rappresentazione e non utilizza alcuno specifico *software* interattivo per la sua consultazione, rimanendo dunque confinato nell'ambito di un testo letterario a carattere scientifico pubblicato di un sito *web* a prescindere dal (solo) fatto che il testo sia stato immesso sul sito mediante l'uso del linguaggio di programmazione HTML - e dunque richiede necessariamente una preventiva conferma della sussistenza dei presupposti di creatività ed originalità attinenti a tale elaborazione, sia pure nei modesti limiti che la giurisprudenza ammette per il riconoscimento della tutela autoriale sia sotto il profilo della sua forma esterna che in quella interna.

L'esame della documentazione prodotta dalle parti e l'esito della fase istruttoria svolta in corso di causa non consente di ritenere effettivamente provato con la necessaria certezza ciò che parte

convenuta ha contestato sin dal proprio atto di costituzione nel giudizio, e cioè l'effettiva tutelabilità dell'opera in sé e la riconducibilità della stessa alla paternità (esclusiva) dell'attore.

4. Non può nascondersi in primo luogo la dubbia riconducibilità in sé del testo del "glossario video" in contestazione all'ambito di tutela reclamato dall'attore.

Esso si compone di un elenco di termini tecnici ai quali risulta associata una breve definizione di ciascuno di essi, con terminologia estremamente essenziale ed elementare, spesso delimitata alla mera specificazione tecnica di un sigla o di un termine (ad esempio: *KB Kilobyte - unità di misura usata in informatica. 1 KB = 1024 byte*, oppure: *HD CD Acronimo di High Definition Compact Disk (CD ad alta definizione)*, o anche: *AC Acronimo di Alternate Current cioè Corrente Alternata*).

In effetti l'estrema stringatezza dei testi - che non consente in sé di rilevare specifici ancorchè modesti contributi personali dell'autore nella stesura dei medesimi - e il loro esclusivo contenuto di mere definizioni tecniche dei vari termini sembra dover condurre alla non proteggibilità in sé delle singole definizioni, che risulterebbero in effetti riprese in maniera pressochè integrale da testi tecnici di comune utilizzazione e perciò non appropriabili da parte di un singolo.

Non si vuole in questa sede affermare che nella sua integralità il testo di tale glossario sia stato anticipato o riprodotto da scritti



di terzi, ben potendo rinvenirsi in singole definizioni o in parti di esse delle espressioni mai utilizzate di terzi.

In realtà deve rilevarsi che nell'ambito dell'intero complesso di tali definizioni le possibili voci non anticipate - non già nel loro contenuto, posto che trattasi pacificamente di definizioni di termini noti e dunque non riproducenti concetti intrinsecamente nuovi - nella loro formulazione sintattica risulterebbero di tale minima rilevanza rispetto al glossario nel suo insieme da essere di fatto irrilevanti ed insufficienti a conferire all'opera nel suo complesso la tutela autoriale richiesta.

Quanto alla possibilità di tutela del glossario in esame sotto il profilo di un'eventuale banca-dati - che dovrebbe trovare la sua rilevanza nel campo del settore del diritto d'autore in ragione, ad esempio, dell'originalità della sistemazione o dei criteri di selezione e ricerca delle voci - non può non rilevarsi che tale specifica forma di tutela è stata richiamata da parte attrice solo nell'ambito dei suoi scritti conclusionali, dunque tardivamente proposta e di fatto sottratta alla possibilità di un adeguato sviluppo del contraddittorio tra le parti in relazione a tale specifico ambito.

Peraltro può osservarsi che la scelta strutturale di tale raccolta si fonda sulla mera elencazione alfabetica dei termini propri del settore audio/video, criterio di selezione in sé non particolarmente

originale che pertanto non sembra poter convenientemente fondare il presupposto proprio di tale specifica forma di tutela.

5. Ai problemi innanzi menzionati che sembrano costituire serio ostacolo al riconoscimento della tutela richiesta dall'attore non possono non essere altresì aggiunti gli elementi di incertezza rilevabili in atti quanto alla reale paternità dello scritto in esame in capo al BASSANI.

In effetti le dichiarazioni rese dalla teste Porru non sembrano di rilievo tale da poter di per se stesse confermare in maniera inoppugnabile l'effettiva paternità - oltre che originalità e creatività - della redazione del glossario, posto che esse danno atto al più di un'attività materiale di raccolta che, come ha di fatto confermato la stessa teste, si è fondata sulla consultazione della manualistica del settore e delle normali fonti del settore, anche reperiti sulla rete telematica.

L'esame della documentazione prodotta dalla parte convenuta rivela che il testo di tale glossario risulterebbe essere stato presente in molteplici copie sulla rete *web*, risultando dunque allo stato di fatto del tutto problematico determinare con sufficiente certezza l'origine effettiva del testo stesso.

Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti si rileva che tale glossario era presente sul sito <ftp.spaceitalia.it> (come confermato dalla stessa lettera del 30.5.2011 trasmessa dal legale di Space Italia s.r.l. nonché dalle dichiarazioni rese da Fabio Celli,

amministratore delegato della stessa società, alla Polizia postale in data 13.12.2011), nonché sul sito <http://wikimaker.altervista.org> (nel quale il glossario in gran parte identico a quello pubblicato dal BASSANI viene indicato come soggetto a libera utilizzazione, in quanto soggetto "a licenza d'uso GNU Free Documentation License 1.2").

Inoltre nel rapporto della Polizia postale di Teramo dell'8.11.2011 oltre al glossario già pubblicato su Altervista era menzionato il nominativo di un soggetto - tale Gabriele Coassin - al quale era stata segnalata la presenza nel glossario del BASSANI di parti di suoi elaborati, ancorchè tale soggetto non avesse potuto meglio documentare tale presunta condotta.

Sta di fatto che la Procura delle Repubblica di Teramo ha ritenuto su tali basi di chiedere in data 2.2.2012 l'archiviazione del procedimento penale aperto a carico del BUFFALMANO a seguito della denuncia presentata dal BASSANI per l'indebita copiature del "glossario video" perché il fatto non sussiste.

Tali elementi - pur non in se stessi singolarmente non idonei a parere del Collegio a sostenere con la dovuta certezza che il BASSANI non sia l'autore del glossario (o di parte di esso) pubblicato sul suo sito web - rendono comunque nel loro complesso un quadro di una non appagante prova positiva della provenienza effettiva dell'elaborato in questione dall'attore, in tutto o in parte.

La presenza sulla rete di un tipo di glossario che, se non identico in tutto e per tutto, ricalcava in gran parte in maniera pedissequa i contenuti di quello del BASSANI - e cioè quello pubblicato in <http://wikimaker.altervista.org> - pare costituire elemento obbiettivo che rivela la presenza diffusa di contenuti del tutto assimilabili a quelli dell'attore, lasciando così ancora del tutto aperta quantomeno l'ipotesi che gran parte del glossario in questione fosse tratto da nozioni note e diffuse.

D'altra parte le testimonianze raccolte in corso di causa non sembrano di fatto presentare una convincente ed insuperabile forza nel confermare l'originalità dell'opera del Bassani e la sua integrale ed originaria provenienza dalla sola elaborazione di questi.

6. Deve dunque necessariamente pervenirsi, sulla base delle valutazioni finora svolte, al rigetto delle domande svolte dall'attore, non risultando sufficientemente sorretta da adeguata prova o comunque con la necessaria certezza sia l'effettiva tutelabilità del glossario in questione quale opera creativa che la qualità del BASSANI di autore della stessa in una parte effettivamente significativa, sia qualitativamente che quantitativamente.

Ritiene il Collegio che il complesso delle valutazioni innanzi svolte consentano di procedere all'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

- 1) rigetta le domande svolte da Davide BASSANI nei confronti di Rossano BUFFALMANO con atto di citazione del 31.1.2011;
- 2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3 luglio 2014.

Il Giudice estensore

Claudio Marangoni

Il Presidente

Marina Tavassi

